

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

V.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 MARZO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA

INDICE		PAG.
	PAG.	
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A. M. M. I.). (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (492-B)	41	Sostituzione della tabella C annessa al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi di impresa. (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>). (667)
PRESIDENTE	41	48
Disposizioni integrative e modificative della legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità. (584)	42	PRESIDENTE
PRESIDENTE	42	48
GITTI, <i>Relatore</i>	42	SEMERARO GABRIELE, <i>Relatore</i>
FARALLI	42	48
Ulteriore spesa di 300 milioni di lire per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini industriali. (597)	43	DE' COCCI
PRESIDENTE	43, 44, 47	48
GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i>	43, 47	
FARALLI	44, 45	Votazione segreta:
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	45	PRESIDENTE
GIOLITTI	45, 47	52
GRAZIOSI	45	
Modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali. (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>). (666)	47	
PRESIDENTE	47, 48	
SEMERARO GABRIELE, <i>Relatore</i>	48	
FALLETTI	48	

La seduta comincia alle 9,40.

ROSELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A. M. M. I.). (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (492-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A. M. M. I.). Questo disegno di legge torna al nostro esame modificato dal Senato; su di esso la IV Commissione, finanze e tesoro, ha espresso parere favorevole.

Ricordo che, pur essendovi accordo in linea di massima, la nostra Commissione emendò il testo originario del provvedimento sopprimendo l'articolo 4, che autorizzava la

Cassa depositi e prestiti a sottoscrivere parte dell'aumento di capitale previsto dal disegno di legge per questa Azienda.

La V Commissione del Senato ha accolto tale soppressione ma ha modificato anche l'articolo 2, rilevando che in esso era stato commesso un errore. Tale articolo, nel testo da noi approvato, era del seguente tenore:

« All'aumento lo Stato parteciperà per il 75 per cento pari a 2.100 milioni di lire.

La spesa relativa sarà iscritta per lire 700 milioni nell'esercizio 1953-54, per lire 700 milioni nell'esercizio 1954-55 e per lire 700 milioni nell'esercizio 1955-56.

Alla copertura dell'onere di lire 700 milioni per l'esercizio 1953-54 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo ».

La Commissione del Senato ha lasciato invariato il primo comma, approvando poi i successivi nel seguente testo:

« La spesa relativa sarà iscritta per lire 900 milioni nell'esercizio 1953-54, per lire 500 milioni nell'esercizio 1954-55 e per lire 700 milioni nell'esercizio 1955-56.

Alla copertura dell'onere di lire 900 milioni per l'esercizio 1953-54 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo.

L'onere di lire 500 milioni per l'esercizio 1954-55 sarà fronteggiato a carico del « Fondo speciale » di cui al capitolo n. 780 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

Dichiaro aperta su tale modifica la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione le modifiche apportate all'articolo 2 di cui ho dato dianzi lettura.

(Sono approvate).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative e modificative alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità. (584).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative e modificative della legge

13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità.

La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al provvedimento.

Il relatore, onorevole Gitti, ha facoltà di riferire.

GITTI, *Relatore*. Il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare è vivamente e generalmente atteso dalle categorie interessate. Esso contiene disposizioni che integrano il finanziamento delle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità. Questo provvedimento consentirà anche di rimettere nel lavoro molti dipendenti di imprese colpite dalle ultime calamità. Il provvedimento in esame introduce un criterio di equità particolarmente a favore delle piccole e medie imprese che hanno subito un danno non superiore a 900 mila lire e che potranno ottenere la concessione di un contributo fino al limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a 180 mila lire.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi ad approvare questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FARALLI. Dichiaro che il mio gruppo è favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il Fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato da lire 5.000.000.000 a lire 5.350.000.000.

Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge di cui al comma precedente viene elevato da lire 1.500.000.000 a lire 2.000.000.000.

Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-bis dello stesso decreto-legge è aumentato da lire 750.000.000 a lire 900.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334,

modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto del precedente comma, il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può autorizzare, per le operazioni di cui all'articolo 2, la forma di prestito consolidato fin dall'inizio ».

(È approvato).

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, aggiunto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 900.000, potrà essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a lire 180.000.

(È approvato).

ART. 4.

Agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nel decreto legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, e delle norme contenute nei precedenti articoli, l'esistenza dei caratteri di pubblica calamità per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per l'industria e commercio di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

ART. 5.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con parte del ricavato del prestito pubblico autorizzato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 che è così formulato:

« La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Mi rivolgo all'onorevole Sottosegretario di Stato per lamentare il sistema previsto in questo articolo e largamente adottato in questi ultimi anni. La Costituzione stabilisce che le leggi entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* allo scopo di far sì che i provvedimenti legislativi siano conosciuti. A questa norma si deve derogare solo in casi eccezionali di urgenza. Ora, nel caso in discussione, non si riscontra l'urgenza e credo opportuno che si rispetti la norma costituzionale. Pertanto propongo la soppressione dell'articolo 6. Pongo in votazione l'articolo 6.

(Non è approvato).

Invito l'onorevole Sottosegretario a rendersi interprete presso il Governo del desiderio espresso, col voto odierno, di eliminare una procedura non corretta.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ulteriore spesa di 300 milioni di lire per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini industriali. (597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ulteriore spesa di 300 milioni di lire per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini industriali.

La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al provvedimento.

L'onorevole Gennai Tonietti Erisia, relatore, ha facoltà di riferire.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame inizialmente ha riferimento alla legge 6 giugno 1952, n. 682, con la quale fu autorizzata la spesa di un miliardo per l'attività di ricerca delle stazioni sperimentali per le industrie, nonché per promuovere ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali. Non ritenendosi detta somma adeguata, con legge 9 aprile 1953, n. 288, fu autorizzata un'ulteriore spesa di 100 milioni.

Nel quadro della ricostruzione, del rinnovamento e del completamento delle attrezzature necessarie per la ricerca scientifica, il Governo si è di recente preoccupato di dare assetto all'importante settore delle ricerche nucleari: un campo di studio di cui appare sempre più grande l'interesse per le applicazioni di pace e per il quale i contributi dei

fisici italiani sono stati fondamentali fin dall'inizio e potranno ancora essere cospicui se alle fiorenti scuole che operano nelle varie università ed ai centri di ricerca applicata saranno dati gli aiuti necessari che le nazioni più progredite danno in misura adeguata.

Con decreto del Presidente del Consiglio del 26 giugno 1952, fu istituito il Comitato nazionale per le ricerche nucleari al quale fu data l'organizzazione e furono affidati i compiti indicati nel decreto stesso. Come risulta dalla prima relazione sull'attività svolta, presentata al Presidente del Consiglio per il primo esercizio (1952-53), fu provveduto a finanziare il lavoro del Comitato per la somma complessiva di 950 milioni di lire, con una prima quota di 500 milioni erogata dal Ministero dell'industria e commercio, che poté farla gravare sullo speciale fondo di un miliardo stanziato con la citata legge 6 giugno 1952, n. 682. L'I. R. I. versò regolarmente, in varie quote, il suo contributo di cento milioni.

Il Consiglio nazionale delle ricerche versò anche il suo contributo di 250 milioni di lire con la raccomandazione di destinarlo prevalentemente alla ricerca fondamentale.

Infine, l'ultima quota di lire 100 milioni da parte del Ministero dell'industria e commercio fu prelevata dalla contabilità speciale del Comitato carboni con legge del 9 aprile 1953, n. 288, alla quale si è fatto cenno prima.

Il Comitato ha potuto regolarmente impostare il suo lavoro nel primo anno di esercizio, svolgendo la maggior parte dell'attività nel campo delle progettazioni e degli accordi.

Molto utile sarebbe stato avere a disposizione mezzi sufficienti nell'esercizio 1953-54; ma per un complesso di circostanze non si riuscì ad ottenere un regolare stanziamento a favore del Comitato.

L'assegnazione di 300 milioni, con il disegno di legge in esame, al Ministero dell'industria e commercio, che per motivi industriali seguì in particolar modo l'attività del Comitato, farà sì che l'attività svolta finora non vada perduta.

Il provvedimento in esame per la copertura della spesa si avvale della legge 26 gennaio 1948, n. 98, circa l'utilizzazione del 50 per cento degli avanzi di gestione delle casse di conguaglio.

Le casse di conguaglio gestioni cessate, alle quali si attinge la somma di copertura della spesa, sono: sopraprezzo termo-elettrici Italia settentrionale; prezzo zuccheri Fondo speciale grossisti; sopraprezzo cruscami; tra-

sporto cementi leganti idraulici; trasporto sanse; trasporto rettificati A e B 1944-45; trasporto rettificati A e B 1945-46; prezzi zucchero.

Sarà questo l'ultimo provvedimento di carattere eccezionale, perchè ormai il problema troverà sistemazione definitiva con lo stanziamento inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 (capitolo n. 66, pag. 171), che prevede uno stanziamento di 3.250 milioni per contributo dello Stato nelle opere di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895, e successive modificazioni). L'aumento è giustificato così al richiamo « b »: « Aumento che si propone per il finanziamento di un programma da realizzarsi dal Comitato nazionale per le ricerche nucleari. Di tale somma, lire un miliardo sono destinate all'acquisto di un reattore nucleare e lire 25 milioni alla partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari ».

Per queste considerazioni, propongo che il disegno di legge sia approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FARALLI. Desidero rilevare che la ricerca nucleare dovrebbe essere distinta dalle altre ricerche di carattere industriale. Anche dalla relazione che abbiamo ora ascoltata, molto chiara in verità, si rileva in fondo una confusione fra quelli che furono i precedenti stanziamenti per le ricerche relative all'industria e il successivo inserimento poi delle necessità per le ricerche nucleari, tanto che un primo miliardo che avevamo stanziato per le ricerche di carattere scientifico a fini industriali, venne stornato e passato al fondo per le ricerche nucleari.

Ora, le ricerche nucleari si inseriscono nelle ricerche industriali fino ad un certo punto. Esse, indubbiamente, hanno una grande importanza, ma rappresentano un campo che non ha nulla a che fare con le esperienze di carattere industriale e scientifico che si effettuano per lo sviluppo delle nostre industrie.

Mi pare, quindi, che il Governo dovrebbe impostare la soluzione del problema in altra maniera. Allo stato delle cose, non sappiamo quanto effettivamente da questi fondi viene prelevato per la ricerca scientifica a carattere industriale e quanto, viceversa, viene assorbito dalla ricerca nucleare, che nella ricerca industriale — ripeto — si inserisce fino ad un certo punto.

A proposito di ricerche industriali e sperimentali vorrei osservare poi che in questo tipo di ricerche sono da includersi anche quelle che si estrinsecano in diversi settori del campo agrario. Vi sono ricerche scientifiche che si fanno nel campo agrario e che hanno fini strettamente industriali: ad esempio, la ricerca del sistema per perfezionare la produzione della barbabietola, quella per perfezionare la coltivazione del tabacco, ecc.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Questo campo è di competenza del Ministero dell'agricoltura.

FARALLI. È competenza del Ministero dell'agricoltura giungere ad una maggiore produzione, ma, dal punto di vista scientifico, trattasi di una ricerca che viene fatta per aumentare la produzione industriale che deriva dalla produzione agraria.

Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di studiare la possibilità, nel dividere i due problemi, di trovare qualche accorgimento in forza del quale siano possibili erogazioni di fondi anche per le ricerche a carattere scientifico per fini industriali che si inseriscono nella vita degli istituti agrari, dove vi sono dei gabinetti che mirano a delle ricerche proprio per poter perfezionare la produzione agraria in funzione dello sviluppo industriale.

GIOLITTI. Sul disegno di legge nel suo insieme siamo d'accordo in linea di massima, e quindi il mio gruppo voterà favorevolmente.

Desidero però fare alcune osservazioni. La prima è quella che ogni volta che abbiamo da esaminare disegni di legge di questo tipo, che importano un ulteriore stanziamento, sarebbe non soltanto nostro diritto, ma principalmente nostro dovere di avere una specie di consuntivo preciso e dettagliato di quella che è stata la utilizzazione della spesa precedente.

Il relatore ha fatto del suo meglio per informarci sulle gestioni passate; però le indicazioni, per forza di cose, sono state sommarie. Ora, poiché la legge 6 giugno 1952, n. 682, prevedeva l'istituzione di un Comitato, sarebbe stato opportuno che, in occasione della discussione dell'attuale provvedimento, questo Comitato ci avesse informato sul modo come aveva speso finora i fondi e avesse espresso un suo giudizio sui risultati conseguiti.

La seconda osservazione si riferisce alla questione accennata dall'onorevole Faralli sulle ricerche nucleari. Sono d'accordo quanto egli ha detto circa la devoluzione fondi.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sono d'accordo anche io.

GIOLITTI. È una buona occasione allora per stabilire una distinzione. È evidente che la ricerca nucleare ha una grande importanza ai fini industriali; però essa costituisce di per sé un campo così specificatamente circoscritto che sarebbe bene che avesse anche una sua autonomia dal punto di vista finanziario e amministrativo, e che non vivesse di prestiti, di elemosine quasi, che vengono dai fondi stanziati per altri fini.

L'ultima osservazione riguarda l'articolo 2. Anche qui ripeto quanto ho detto poco fa: cioè sarebbe stato utile avere una indicazione più circostanziata delle gestioni relative ai fondi di conguaglio ai cui avanzi si attingono i finanziamenti per questo disegno di legge. A mio avviso, è insufficiente la pura elencazione fatta dall'onorevole relatore di queste gestioni e sarebbe stato utile avere informazioni più dettagliate.

GRAZIOSI. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Faralli relative alla erogazione di parte degli stanziamenti per la ricerca nel campo agrario. I colleghi sanno che in molte regioni d'Italia vi sono istituti e stazioni sperimentali agrarie. Ora è opportuno che, dovendosi rivedere il sistema di finanziamento, si studi la possibilità di erogare fondi anche a questi istituti che — lo dico per esperienza diretta — vivono in condizioni estremamente difficili.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Questo disegno di legge evidentemente non risolve il problema delle ricerche nucleari. Desidero tracciare una piccola storia dei provvedimenti adottati in materia.

Quando il Parlamento approvò il disegno di legge che stanziava un miliardo per le ricerche scientifiche a scopi industriali, stabilì di costituire un Comitato per le ricerche nucleari al quale furono trasferiti 500 milioni erogati con la legge succitata. Tale Comitato, presieduto dal professor Giordani dell'università di Napoli e composto di illustri fisici italiani, ha cominciato a funzionare, ma la sua attività è ben lungi dalla perfezione. Concordo pienamente con gli onorevoli Faralli e Giolitti sulla necessità di una più precisa organizzazione di questo campo ed informo che attualmente è allo studio del nostro Ministero, e siamo in attesa del concerto del Ministero del tesoro, la costituzione di un ente autonomo — avrà il nome di istituto o azienda autonoma: non si è ancora

deciso — che si occupi specificamente degli studi dell'energia nucleare ai fini industriali e clinici.

È necessario anzitutto costruire una pila atomica che costa — secondo gli ultimi risultati della tecnica — circa tre miliardi e la cui costruzione richiede tre anni di tempo. Per la costruzione della pila atomica è necessario lo stanziamento di un miliardo all'anno. Con tre successive leggi abbiamo cominciato a reperire i fondi e i provvedimenti relativi sono dovuti a uno sforzo compiuto dal Ministero dell'industria per reperire un certo numero di milioni, senza gravare sugli stanziamenti del Tesoro, in attesa di un regolare stanziamento di bilancio. Come prima cosa utilizzammo 500 milioni di quel miliardo erogato con la legge a cui ho fatto riferimento. Successivamente, nella passata legislatura, attingemmo cento milioni che rappresentavano un avanzo di gestione del Comitato carboni del Ministero dell'industria, Comitato che fruisce di un contributo di lire 15 per ogni tonnellata di carbone importato. Tale contributo serve al funzionamento del Comitato stesso. Vi erano poi sei casse di conguaglio, indicate dall'onorevole relatore, che avevano chiuso la loro attività con un utile di gestione di 600 milioni. In base al disegno di legge citato dall'onorevole Gennai Tonietti, gli utili di gestione di tali casse di conguaglio, che cessavano la loro attività, venivano devoluti per il 50 per cento ad eventuali esigenze del Ministero dell'industria e per l'altro 50 per cento a disposizione del Ministero del tesoro, per eventuali esigenze. Per non fare sfuggire questi fondi abbiamo presentato il disegno di legge in esame, che mira a far sì che questo cinquanta per cento rimanga di competenza del nostro Ministero. Perciò, complessivamente si sono reperiti 900 milioni. Fortunatamente nell'esercizio finanziario 1954-55 abbiamo ottenuto nel bilancio uno stanziamento di un miliardo e 250 milioni, assicurando la continuità di questa attività. Dal 1° luglio del corrente anno, nel bilancio, figurerà quindi uno stanziamento ordinario destinato a questo fine.

Concordo con l'osservazione degli onorevoli Faralli e Giolitti, che cioè manca una precisa regolamentazione di questa attività. Come è stabilito nel decreto istitutivo del Comitato per le ricerche nucleari, questi fondi sono erogati al Consiglio nazionale delle ricerche che poi provvede a destinarli a questo fine. Il procedimento ha determinato vari inconvenienti per evitare i quali, come ho

detto, si sta studiando la creazione di un ente autonomo ed è già in elaborazione il relativo disegno di legge. In tal modo si darà all'istituendo ente di diritto pubblico, non solo una più precisa definizione degli studi da compiere ai fini industriali nel campo delle ricerche nucleari, ma anche la potestà di controllare e seguire le ricerche di uranio nel nostro paese, poiché riteniamo che le ricerche di questo minerale debbano essere di competenza dello Stato o almeno da questo strettamente controllate, ed il prodotto deve essere di proprietà dello Stato.

Ho inoltre da informare la Commissione che i cinquecento milioni a suo tempo erogati non sono stati tutti spesi. Si sono fatte erogazioni agli istituti universitari che compiono ricerche di base estremamente importanti, ma la somma non è stata tutta impegnata. Abbiamo anche seguito i lavori del centro che esiste a Milano e che è finanziato da contributi industriali. Si tratta di ricerche di laboratorio, ma per raggiungere risultati imponenti occorrono ben altri stanziamenti ed è quanto si verificherà appunto dal prossimo esercizio.

Sarei anche lieto di accettare un eventuale ordine del giorno della Commissione che invitasse il Governo a dare una fisionomia giuridica all'istituto che si dovrà occupare di questi problemi.

Ritengo giuste le osservazioni degli onorevoli Faralli e Graziosi per quanto attiene alle sperimentazioni nel campo agrario, ma le loro raccomandazioni vanno trasmesse al Ministro dell'agricoltura. Il Ministero della industria e commercio non ha, fra i suoi compiti istituzionali, quello della sorveglianza o del finanziamento degli istituti che si occupano della sperimentazione agraria e zootecnica. Il nostro Ministero ha sette stazioni sperimentali: quattro a Milano, e cioè della seta, cellulosa e carta, combustibili solidi e liquidi, olii e grassi; quella delle conserve alimentari a Parma, quella delle pelli e concia a Napoli; quella delle essenze agrumarie a Reggio Calabria. Su tali stazioni sperimentali si esercita il nostro controllo e ad esse diamo, nei limiti del possibile, il nostro aiuto. Tali stazioni vivono con contributi degli industriali e con contributi straordinari del nostro dicastero. Il personale dipende di rettamente dal nostro Ministero. Cerchia di far funzionare queste sette stazioni sperimentali, nel miglior modo possibile e gran parte esse funzionano bene, port un notevole progresso scientifico nei di cui si occupano ed incontrando la soddisfazione degli industriali.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

Abbiamo ora in corso di studio un provvedimento, e speriamo di ottenere l'adesione da parte del tesoro, relativo alla creazione di una stazione sperimentale per il vetro; abbiamo altresì in progetto lo studio per la creazione di una stazione sperimentale per la ceramica. Questi rappresentano, diciamo così, compiti nostri di istituto. Per quanto riguarda la barbabietola e il tabacco, citati dall'onorevole Faralli, trattasi di prodotti soggetti a trasformazione agricola, e, per la divisione di competenza che vi è fra i due Ministeri, fino a quando il prodotto agricolo è nella terra esso rimane di competenza del Ministero della agricoltura.

Credo di non dover aggiungere altro ed invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

GIOLITTI. Desidero far seguire una breve precisazione ad una affermazione dell'onorevole Sottosegretario. Quando ho richiesto una distinzione precisa e concreta, cioè una autonomia, per quanto riguarda la ricerca nucleare rispetto alle ricerche di carattere sperimentale a fine industriale, intendevo parlare soltanto di una autonomia di stanziamenti, cioè mi riferivo al fatto esposto dal relatore per cui in passato le ricerche nucleari hanno attinto dei contributi di seconda mano, diciamo così, stanziati per altri scopi. Mi riferivo ad una autonomia di stanziamenti quindi e non intendevo arrivare — e in questo non vorrei essere frainteso — a proporre addirittura la creazione di un ente autonomo. Sulla autonomia più vasta di cui ci ha parlato l'onorevole Sottosegretario intendo esprimere le più precise riserve. Pregherei quindi di non portare il problema in questa sede, non intendendo entrare nel merito. Siccome l'onorevole Sottosegretario accennava alla opportunità eventuale di approvare un ordine del giorno su questo problema, pregherei di soprassedere, perché in questo momento mi troverei eventualmente costretto a votare contro. In linea di principio sarei contrario alla istituzione di un ente autonomo, mentre sono favorevole ad una autonomia di stanziamenti. Salvo a considerare di nuovo la questione nella sede specifica, esprimo ora questa riserva.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. L'onorevole Sottosegretario ha ampiamente risposto agli oratori intervenuti nel dibattito sottolineando come la ricerca nucleare sia tutt'altro che estranea alla ricerca scientifica per scopi industriali. Noi vediamo nella energia nucleare una fonte energetica di grande importanza per lo sviluppo economico del Paese.

Osservando le cose da questo punto di vista, penso che saremo d'accordo nel dare al Comitato una fisionomia giuridica, quando gli attribuiremo l'autonomia economica.

Ma di ciò potremo discutere più agevolmente quando verrà sottoposto al nostro esame il disegno di legge a cui ha accennato l'onorevole Sottosegretario, che prevederà la creazione dell'ente autonomo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale; passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La spesa di lire un miliardo autorizzata con l'articolo 1 della legge 6 giugno 1952, n. 682, e la spesa di lire cento milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 9 aprile 1953, n. 288, per intensificare l'attività di ricerche e di sperimentazione da parte delle Stazioni sperimentali per l'industria, nonché per promuovere ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini industriali da parte di altri enti idoneamente attrezzati, in settori per i quali non esistono stazioni sperimentali, sono aumentate a lire un miliardo e quattrocento milioni complessivamente.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di trecento milioni di lire derivante dallo stanziamento di cui all'articolo precedente si farà fronte con il versamento in entrata, per l'importo corrispondente, degli avanzi risultanti alla chiusura di gestioni relative a fondi di conguaglio disciplinati dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio, delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali. (666).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio

decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali. Il provvedimento è stato già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Semeraro Gabriele, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SEMERARO GABRIELE, Relatore. In forza dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923 venne creato un istituto che aveva il compito di sorvegliare la produzione delle salse alimentari e fu fissato un contributo di lire 500 mila, da parte dell'Associazione degli industriali.

Questo istituto ha funzionato bene e attualmente è presieduto da un professore di agraria dell'università di Portici. Esso ha svolto la sua vigilanza tecnico-sanitaria sulla produzione delle salse e sul controllo per l'esportazione delle salse stesse.

Questo istituto, più che dalle 500 mila lire di contributo di cui sopra, è stato tenuto in vita da contributi diretti o indiretti del Ministero dell'industria, per garantire la qualità dei prodotti immessi nel mercato interno e soprattutto in quelli internazionali.

Tenendo presente la svalutazione della moneta, è opportuno elevare la somma di 500 mila lire a 50 milioni, onde permettere all'istituto di funzionare.

Credo che i colleghi non debbano fare opposizioni a questo disegno di legge ed esprimo il voto che esso venga approvato dalla nostra Commissione, nel testo nel quale ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETTI. Come parlamentare di Parma, faccio presente che le categorie interessate mi hanno confermato di gradire questo provvedimento. Con il proposto aumento di fondi esse vedono assicurato il migliore funzionamento dell'ente, che indubbiamente ha una notevole importanza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

«È elevato a cinquanta milioni di lire il limite massimo stabilito nell'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate

con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto».

Non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Sostituzione della tabella C annessa al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi di impresa. (667).

PRESIDENTE. L'ultimo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sostituzione della tabella C annessa al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi di impresa.

Il provvedimento ha già ottenuto l'approvazione della IX Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Semeraro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SEMERARO GABRIELE, Relatore. Ritengo che la materia poteva essere oggetto di regolamento, non di legge; ma, siccome la tabella C è prevista in una legge, siamo stati costretti, per modificarla, a presentare un provvedimento legislativo.

In sostanza, ci siamo attenuti alle decisioni dell'Istituto internazionale di Berna. La tabella che regola la classificazione dei vari generi di prodotti o merci è stata applicata da paesi europei e extra-europei.

Ora, onde evitare contrasti inevitabili nella registrazione dei marchi, è bene uniformarli. Soprattutto dopo l'accordo commerciale con la Francia siamo nella necessità di avere la stessa regolamentazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE' COCCI. Desidero fare una osservazione di carattere generale. Specialmente in materia di industria e commercio, troppo spesso delle norme che dovrebbero essere inserite in regolamenti vengono invece inserite in provvedimenti di legge. Invito l'onorevole Sottosegretario a far presente ciò agli organi competenti del Ministero perché provvedano in conformità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico e della tabella annessa:

«La tabella C annessa al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituita dalla tabella annessa».

TABELLA C.

CLASSIFICAZIONE DEI GENERI DI PRODOTTI O MERCI

(Le parti dei prodotti e delle merci elencati nella presente tabella si intendono compresi nella stessa classe cui appartiene il prodotto o la merce a meno che non siano indicati nella tabella come voce a sè stante).

1. - Prodotti chimici per l'industria, la scienza, la fotografia, l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura;
concimi per terreni (naturali e artificiali);
preparati estintori;
tempere e preparati chimici per la saldatura;
prodotti chimici per conservare gli alimenti;
materie per la concia;
sostanze adesive per l'industria.
2. - Colori, vernici, lacche;
materie preservative contro la ruggine e contro il deterioramento del legno;
materie tintorie;
mordenti;
resine;
metalli in fogli e in polvere per pittori e decoratori.
3. - Preparati per lavare la biancheria e altre sostanze per il bucato;
preparati per pulire, lustrare, sgrassare, raschiare;
saponi;
profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli, dentifrici.
4. - Olii e grassi industriali (esclusi gli olii e grassi commestibili e gli olii essenziali);
lubrificanti;
preparati per agglomerare la polvere;
preparati combustibili (comprese le essenze per motori) e materie illuminanti;
ceri, candele, lumini da notte e lucignoli.
5. - Prodotti farmaceutici, veterinari, igienici;
prodotti dietetici per fanciulli e ammalati;
impiastrì, materiale di medicazione;
materie per piombare i denti e per impronte dentarie;
disinfettanti;
preparati per distruggere erbacce ed animali nocivi.
6. - Metalli comuni, grezzi e semilavorati, e loro leghe;
ancore, incudini, campane, materiali da costruzione laminati e fusi;
rotaie e altri materiali metallici per le ferrovie;
catene (escluse le catene motrici per veicoli);
cavi e fili metallici non elettrici;
serrami;
tubi metallici;
casseforti e cassette;
sfere d'acciaio;
ferri per cavallo;
chiodi e viti;
altri prodotti in metallo (non prezioso) non compresi in altre classi;
minerali.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

7. — Macchine e macchine utensili;
motori (eccetto che per veicoli);
accoppiamenti e cinghie di trasmissione (eccetto che per veicoli);
grandi strumenti per l'agricoltura;
incubatrici.
8. — Utensili e strumenti a mano;
coltelleria, forchette e cucchiai;
armi bianche.
9. — Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici (compresa la radio), fotografici, cinematografici, ottici, di peso, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento;
apparecchi automatici funzionanti con l'introduzione d'una moneta o d'un gettone;
macchine parlanti;
registratori di cassa, macchine calcolatrici;
apparecchi estintori.
10. — Strumenti e apparecchi di chirurgia, di medicina, di odontoiatria e di veterinaria (compresi gli arti, gli occhi e i denti artificiali).
11. — Impianti d'illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccazione, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e sanitari;
12. — Veicoli;
apparecchi di locomozione per terra, per aria e per acqua.
13. — Armi da fuoco;
munizioni e proiettili;
sostanze esplosive;
fuochi d'artificio.
14. — Metalli preziosi, leghe e oggetti fabbricati con tali materie o placcati (eccetto coltelleria, forchette e cucchiai);
gioielleria, pietre preziose;
orologeria e altri strumenti cronometrici.
15. — Strumenti di musica (ad eccezione delle macchine parlanti e degli apparecchi radio).
16. — Carta e articoli di carta, cartone e articoli di cartone;
stampati, giornali e periodici, libri;
articoli per rilegature;
fotografie;
oggetti di cancelleria, materie adesive (per la cancelleria);
materiali per artisti, pennelli per pittori;
macchine da scrivere e articoli per ufficio (eccetto i mobili);
materiale d'istruzione o d'insegnamento (eccetto gli apparecchi);
carte da gioco;
caratteri da stampa;
stampi tipografici.
17. — Guttaperca, gomma elastica, balata e succedanei, oggetti fabbricati con tali materie non compresi in altre classi;
materiali per la calafatura, lo stoppamento e l'isolamento;
amianto, mica e loro prodotti;
tubi flessibili non metallici.
18. — Cuoio e imitazioni del cuoio, articoli fabbricati con tali materie non compresi in altre classi;
pelli;
bauli e valigie;
ombrelli da pioggia, ombrelli da sole e bastoni;
fruste, finimenti e selleria.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

19. — Materiali da costruzione, pietre naturali e artificiali, cemento, calce, calcina, gesso e rena; tubi di pietra o di cemento; prodotti per la costruzione delle strade; asfalto, pece e bitume; case trasportabili; monumenti in pietra; camini.
20. — Mobili, specchi, cornici; articoli (non compresi in altre classi) in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, osso di balena, tartaruga, ambra, madreperla, schiuma di mare, celluloidi e surrogati di tali materie.
21. — Piccoli utensili e recipienti portatili per uso domestico e per la cucina (non in metalli preziosi o in placcato); pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; strumenti e materiale di pulitura; paglia di ferro; vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.
22. — Corde, spaghi, reti, tende, copertoni, vele, sacchi; materie per imbottitura (crino, capoc, piume, alghe di mare, ecc.); materie fibrose grezze per la tessitura.
23. — Fili.
24. — Tessuti; coperte da letto e da tavola; articoli tessili non compresi in altre classi.
25. — Articoli di vestiario, compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole.
26. — Merletti e ricami, nastri e lacci; bottoni, bottoni automatici, uncinetti e occhielli, spilli e aghi; fiori artificiali.
27. — Tappeti, stoini, stuoie, linoleum e altri prodotti per coprire i pavimenti; tappezzeria (eccetto in tessuto).
28. — Giuochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e per lo sport (esclusi gli articoli di vestiario); ornamenti e decorazioni per alberi di Natale.
29. — Carne, pesce, pollame e cacciagione; estratti di carne; frutta e legumi conservati, essiccati e cotti; gelatine, confetture; uova, latte e altri prodotti di latteria; oli e grassi commestibili; conserve, alimenti in salamoia.
30. — Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, surrogati del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, biscotti, focacce, pasticceria e confetteria, gelati commestibili; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per lievitare; sale, mostarda; pepe, aceto, salse; spezie; ghiaccio.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

31. — Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi;
animali vivi;
frutta e legumi freschi;
semi, piante vive e fiori naturali;
sostanze alimentari per gli animali;
malto.
32. — Birra;
acque minerali e gassose e altre bevande non alcoliche;
sciropi e altri preparati per fare bevande.
33. — Vini, spiriti e liquori.
34. — Tabacco grezzo e lavorato;
articoli per fumatori;
flammiiferi.

Non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Disposizioni integrative e modificative della legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità». (584):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

«Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A. M. M. I.)». (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (492-B):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

«Ulteriore spesa di 300 milioni di lire per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentali ai fini industriali». (597):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

«Modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali». (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (666):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

«Sostituzione della tabella C annessa al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi di impresa». (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (667):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Antonozzi, Biaggi, Bigiandi, Bonino, Bonomelli, Cappa Paolo, Castellarin, Cibotto, Colleoni, De' Cocci, Di Paolantonio, Di Prisco, Fabbri, Failla, Faletti, Farall, Ferrari Francesco, Foa Vittorio, Franceschini Giorgio, Galli, Gennai Tonietti Ersia, Giolitti, Gitti, Graziosi, Invernizzi, Lami, Pessi, Pigni, Sacchetti, Semeraro Gabriele e Volpe.

La seduta termina alle 11.30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Avv. CORALDO PIERMANI